

## COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI  
E DI CULTO - ENTI PUBBLICI

19.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 25 GIUGNO 1980

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ZOLLA

## INDICE

	PAG.
<b>Disegno e proposta di legge</b> (Seguito della discussione e rinvio):	
Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche (1415);	
Lo BELLO ed altri: Disposizioni relative agli appartenenti alla polizia di Stato e alle altre forze che abbiano riportato lesioni o infermità derivanti da causa di servizio (1502) . . . . .	197
PRESIDENTE . . . . .	197, 198, 199, 200, 201
Lo BELLO, <i>Relatore</i> . . . . .	198, 199, 200, 201
SANZA, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> . . . . .	200, 201
<b>Disegno di legge</b> (Discussione e approvazione):	
Concessione di un contributo annuo all'Associazione nazionale delle guardie di pubblica sicurezza (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (1325) . . . . .	201
PRESIDENTE . . . . .	201
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	202

La seduta comincia alle 9,50.

BELUSSI ERNESTA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.  
(È approvato).

**Seguito della discussione del disegno di legge: Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche (1415) e della proposta di legge Lo Bello ed altri: Disposizioni relative agli appartenenti alla polizia di Stato e alle altre forze che abbiano riportato lesioni o infermità derivanti da causa di servizio (1502).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche » e della proposta di legge

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 GIUGNO 1980

di iniziativa dei deputati Lo Bello ed altri « Disposizioni relative agli appartenenti alla polizia di Stato e alle altre forze che abbiano riportato lesioni o infermità derivanti da causa di servizio ».

Ricordo ai colleghi che nella seduta precedente era stato adottato come testo base il disegno di legge n. 1415.

Preannuncio che verranno presentati alcuni emendamenti di cui potrà essere approvato solo il principio-base in quanto implicanti maggiori spese o concernenti la materia del pubblico impiego. Per tale motivo, infatti, dopo l'eventuale loro approvazione in linea di principio dovranno essere inviati per il prescritto parere rispettivamente alla V Commissione bilancio e alla I Commissione affari costituzionali.

Ricordo che sempre nella seduta del 18 giugno 1980 la Commissione aveva approvato l'articolo 1 del disegno di legge numero 1415.

Do lettura dell'articolo successivo:

## ART. 2.

La speciale elargizione di cui all'articolo 3 della legge 27 ottobre 1973, n. 629, successivamente integrata con legge 28 novembre 1975, n. 624, è elevata a lire 100 milioni e si applica anche alle famiglie dei vigili del fuoco e dei militari delle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso vittime del dovere.

A tal fine, per la definizione delle situazioni di « vittime del dovere » valgono i criteri indicati nell'articolo 1 della presente legge, facendosi riferimento, per quanto riguarda i vigili del fuoco, alle funzioni proprie di istituto.

La speciale elargizione è dovuta altresì, nella stessa misura di cui al primo comma e con la stessa decorrenza prevista dal successivo articolo 8, anche alle altre categorie di personale alle quali sia stata estesa per effetto di disposizioni di legge.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

*Al secondo comma, sostituire le parole: per la definizione delle situazioni di, con le altre: per l'individuazione delle.*

LO BELLO, *Relatore*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(*E approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 2 con la modifica testé apportata.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

## ART. 3.

Ai magistrati ordinari, ai militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, al personale del Corpo forestale dello Stato, ai funzionari di pubblica sicurezza, al personale del Corpo di polizia femminile, al personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, ai vigili del fuoco, agli appartenenti alle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso, i quali, in attività di servizio, per diretto effetto di ferite o lesioni subite nelle circostanze ed alle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, abbiano riportato una invalidità permanente non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa, che comporti, comunque, la cessazione del rapporto d'impiego, è concessa un'elargizione nella misura di lire 100.000.000.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

*Alla quart'ultima riga dopo le parole: capacità lavorativa, aggiungere la parola: o.*

LO BELLO, *Relatore*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(*E approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 3 con la modifica testé apportata.

(*E approvato*).

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 GIUGNO 1980

Do lettura dell'articolo successivo:

## ART. 4.

L'elargizione di lire 100.000.000 è altresì concessa alle famiglie o ai soggetti colpiti, se l'evento di morte o di invalidità, secondo le disposizioni di cui ai precedenti articoli, concerne vigili urbani, nonché qualsiasi persona che, legalmente richiesta, presti assistenza ad ufficiali e agenti di polizia giudiziaria o ad autorità, ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.

La stessa elargizione è concessa alle famiglie dei cittadini che perdono la vita per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere il secondo comma dell'articolo 4.*

LO BELLO, *Relatore*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

## ART. 4-bis.

Ai cittadini che, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche, subiscano un'invalidità permanente non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa o che comporti, comunque, la cessazione dell'attività lavorativa è concessa una elargizione nella misura di lire 100.000.000.

La stessa elargizione è concessa alle famiglie dei cittadini che perdono la vita per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche.

LO BELLO, *Relatore*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

## ART. 5.

La speciale elargizione di cui alla presente legge, ed alle altre in essa richiamate, nei casi in cui compete alle famiglie, è corrisposta secondo il seguente ordine:

1) coniuge superstite;

2) figli, in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto a pensione;

3) genitori;

4) fratelli e sorelle.

Fermo restando l'ordine sopraindicato per le categorie di cui ai numeri 2), 3) e 4), nell'ambito di ciascuna di esse, si applicano le disposizioni sulle successioni legittime stabilite dal codice civile.

Il Governo ha presentato i seguenti due emendamenti:

*Sostituire il numero 1) con il seguente:*

1) coniuge superstite e figli se conviventi a carico.

*Sostituire il numero 4) con il seguente:*

4) fratelli e sorelle se conviventi a carico.

LO BELLO, *Relatore*. Sono favorevole ad entrambi gli emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento del Governo, sostitutivo del numero 1).

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento del Governo, sostitutivo del numero 4).

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 5-bis.

« La speciale elargizione di cui alla presente legge è esente da IRPEF ».

LO BELLO, *Relatore*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Poiché l'approvazione di questo articolo aggiuntivo comporterebbe una variazione alle entrate, ne pongo in votazione il principio-base.

(È approvato).

Trasmetterò l'articolo aggiuntivo alla V Commissione bilancio perché ne valuti le conseguenze finanziarie.

La discussione dell'articolo 5-bis è pertanto sospesa.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

La misura del contributo nelle spese funerarie per il personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza deceduto in attività di servizio, previsto dall'articolo 286 del vigente Regolamento del Corpo, modificato con decreto legislativo 16 febbraio 1948, n. 134, e con l'articolo 2 della legge 22 febbraio 1968, n. 101, viene elevata a lire 200.000.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo 6 con il seguente:*

« Il contributo nelle spese funerarie per il personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza deceduto in attività di servizio, previsto dall'articolo 286 del vigente Regolamento del Corpo, modificato con decreto legislativo 16 febbraio 1948, n. 134, e con l'articolo 2 della legge 22 febbraio 1968, n. 101, è corrisposto fino a lire 1.000.000 ».

LO BELLO, *Relatore*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Poiché l'approvazione di questo emendamento comporterebbe una variazione di spesa, ne pongo in votazione il principio-base.

(È approvato).

Trasmetterò l'emendamento alla V Commissione bilancio perché ne valuti le conseguenze finanziarie.

La discussione dell'articolo 6 è pertanto sospesa.

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 7.

Le modalità di attuazione della presente legge saranno stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri competenti e con il Ministro del tesoro.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

I benefici di cui ai precedenti articoli hanno effetto dal 1° gennaio 1975.

L'onorevole Servello ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire la data: 1° gennaio 1975, con la data: 1° gennaio 1973.*

LO BELLO, *Relatore*. Sono favorevole.

SANZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Anche il Governo è favorevole.

Poiché l'approvazione di questo emendamento comporterebbe una variazione di spesa, ne pongo in votazione il principio-base.

(È approvato).

Trasmetterò l'emendamento alla V Commissione bilancio perché ne valuti le conseguenze finanziarie.

La discussione dell'articolo 8 è pertanto sospesa.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 9.

La speciale elargizione prevista dall'articolo 1 della legge 21 dicembre 1978, n. 862, è elevata, con effetto dalla data di cui all'articolo 5 della legge predetta, a lire 100 milioni.

Le provvidenze a favore del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, vittima di azioni criminose, e degli aventi causa, restano nella citata legge 21 dicembre 1978, n. 862.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

*Al primo comma, aggiungere le seguenti parole: « ed è esente da IRPEF ».*

LO BELLO, *Relatore*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Poiché l'approvazione di questo emendamento comporterebbe una variazione alle entrate, ne pongo in votazione il principio-base.

*(È approvato).*

Trasmetterò l'emendamento alla V Commissione bilancio perché ne valuti le conseguenze finanziarie.

La discussione dell'articolo 9 è pertanto sospesa.

Il relatore ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 9-bis.

Il coniuge superstite ed i figli dei soggetti appartenenti alle categorie di cui agli articoli 3, 4, 4-bis e 9 della presente legge hanno diritto di assunzione con precedenza presso le pubbliche Amministrazioni e le aziende private con espressa deroga alle norme regolanti il collocamento e le relative procedure e, se occorre, in soprannumero nell'organico degli enti soggetti al controllo della Corte dei Conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Con apposito regolamento, da emanarsi con decreto del Ministro del lavoro entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, verranno fissate le modalità per gli adempimenti di cui al comma precedente.

LO BELLO, *Relatore*. Ritengo che l'emendamento si illustri da sé nel senso che con esso si permette l'estensione di una normativa di favore per quei soggetti che hanno subito danni dalle azioni terroristiche.

SANZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo accetta questo emendamento.

PRESIDENTE. Poiché questo emendamento concerne la materia del pubblico impiego, ne pongo in votazione il principio-base.

*(È approvato).*

Trasmetterò alla I Commissione affari costituzionali l'emendamento affinché esprima il prescritto parere.

La discussione dell'articolo 9-bis è pertanto sospesa.

Considerato che sia la V Commissione bilancio che la I Commissione affari costituzionali debbono esprimere i prescritti pareri, propongo che il seguito dell'esame degli articoli sia rinviato ad altra seduta. Se non vi sono obiezioni rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

**Discussione del disegno di legge: Concessione di un contributo annuo alla Associazione nazionale delle guardie di pubblica sicurezza (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (1325).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di un contributo annuo alla Associazione nazionale delle guardie di pubblica sicurezza », già approvato dalla I

Commissione permanente del Senato nella seduta del 23 gennaio 1980.

Su questo disegno di legge riferirò io stesso, sostituendomi al relatore Mammi, che mi ha comunicato di non poter intervenire alla seduta odierna.

Si tratta di un provvedimento concernente l'Associazione nazionale delle guardie di pubblica sicurezza, che è stata eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1970, n. 820, e sottoposta alla vigilanza e tutela del Ministero dell'interno.

Indubbiamente tale associazione per poter adempiere i propri doveri necessita di un contributo statale. Non ho altro da aggiungere, se non il mio stupore che ancora non si sia provveduto a concedere questo contributo annuo.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Poiché nessuno chiede di parlare la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

#### ART. 1.

All'associazione nazionale delle guardie di pubblica sicurezza, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1970, n. 820, e sottoposta alla vigilanza e tutela del Ministero dell'interno, possono essere concesse sovvenzioni entro un limite massimo di lire 12.000.000 per esercizio finanziario, a partire dall'anno 1978.

*(È approvato).*

#### ART. 2.

All'onere di lire 36.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1980 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 2507 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

*(È approvato).*

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge n. 1325 esaminato nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Concessione di un contributo annuo alla Associazione nazionale delle guardie di pubblica sicurezza » *(Approvato dalla I Commissione permanente del Senato)* (1325):

Presenti e votanti . . .	24
Maggioranza . . . . .	13
Voti favorevoli . . .	24
Voti contrari . . . .	0

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Artese, Balestracci, Belussi Ernesta, Benedikter, Cabras, Cappelli, Carmeno, Ciai Trivelli Anna Maria, Da Prato, Faenzi, Ferrari Marte, Fontana Elio, Gualandi, Lo Bello, Mastella, Molineri Rosalba, Pecchia Tornati Maria Augusta, Raffaelli Edmondo, Sanese, Sanguineti, Scaramucci Guaitini Alba, Servello, Vietti Anna Maria, Zolla.

**La seduta termina alle 10,30.**

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA